

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AUTORIMESSA

Il _____ nato a _____ ed ivi domiciliato in _____
_____, in qualità di proprietario dell'immobile
sottoindicato, con il presente contratto

CONCEDE IN LOCAZIONE

ai _____ nato a _____ c.f. _____
e _____, nata a _____ c.f. _____
entrambi residenti in _____ di seguito
denominati *Conduttori*

l'autorimessa sita in Tortona (Al), Via Brigata n. 16, Condominio "Smeraldo"
identificata dal n. 3 dell'area autorimesse ed identificata dalle seguenti risultanze
catastali: Foglio 39 mappale 22 subalterno 15, mq. 13.

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

1) Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 (quattro) dal 20.2.2026 al 19.2.2030 e si
intenderà rinnovato per altri quattro anni salvo disdetta anticipata da comunicarsi da una
parte all'altra a mezzo raccomandata a/r con preavviso di almeno 6 mesi.

Al termine dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto ciascuna delle parti avrà diritto
di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al
rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da
inviare alla controparte almeno 6 sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata
dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento di tale raccomandata. In mancanza di risposta ovvero di accordo, il contratto
si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta
comunicazione il contratto si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni.

2) L'autorimessa locata dovrà essere esclusivamente destinata al ricovero dell'autovettura
del *Conduttore* e di beni personali, non potrà, pena la risoluzione del contratto, essere
sublocata o data a terzi in comodato.



3) Il canone mensile di locazione è convenuto in Euro 100,00 (cento), più le spese condominiali che saranno pagate sulla base del rendiconto e delle richieste a preventivo dell'Amministratore del Condominio per ogni gestione condominiale ordinaria.

Il canone è da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro 100,00, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico all'ordine del proprietario locatore a valere sul seguente Iban

Il canone sarà aggiornato ogni anno nella misura della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto, a richiesta del locatore.

4) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore.

5) È facoltà del locatore ispezionare o far ispezionare l'immobile oggetto di questo contratto, salvo un preavviso di giorni 3 (tre). In particolare, l'accesso ai locali dovrà essere consentito nell'ultimo semestre di locazione, per almeno 1 ora al giorno a nuovi potenziali conduttori, con obbligo di congruo preavviso.

6) Il *Conduttore* dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode.

Il *Conduttore* si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso e pena il risarcimento del danno. Le parti danno atto, in relazione dello stato dell'immobile, che lo stesso si trova in normali condizioni.

Il *Conduttore* si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

7) Il *Conduttore* non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Resta altresì inteso, che qualora venga dato il consenso scritto, il conduttore alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni e/o modifiche eseguite resteranno acquisite al locatore senza obbligo di compenso e senza possibilità del conduttore di richiesta di compenso.

8) Le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile sono a carico del conduttore, così come ogni altra inerente gli impianti.

9) Le spese di bollo per il presente contratto, per le ricevute conseguenti, nonché alla registrazione del contratto saranno a carico del locatore e conduttore nella misura del 50%.

10) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

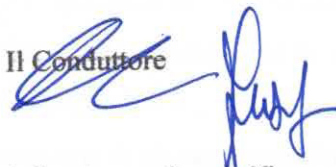
11) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Tortona,

Il Locatore

Il Conduttore



A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 2), 3), 4), 6).

Tortona,

3/3/2020

Il Locatore



Il Conduttore



7) Il *Conduttore* non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Resta altresì inteso, che qualora venga dato il consenso scritto, il conduttore alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni e/o modifiche eseguite resteranno acquisite al locatore senza obbligo di compenso e senza possibilità del conduttore di richiesta di compenso.

8) Le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile sono a carico del conduttore, così come ogni altra inerente gli impianti.

9) Le spese di bollo per il presente contratto, per le ricevute conseguenti, nonché alla registrazione del contratto saranno a carico del locatore e conduttore nella misura del 50%.

10) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

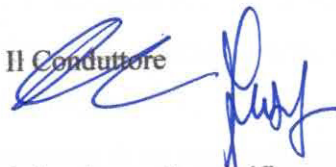
11) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Tortona,

Il Locatore

Il Conduttore



A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 2), 3), 4), 6).

Tortona,

3/3/2020

Il Locatore



Il Conduttore

